

Oggetto rinnovo abbonamento servizio car -sharing

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore Cesare Paonessa nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

- 1) attivare per un anno, dal 28/04/2016 al 27/04/2017, l'abbonamento al servizio car-sharing, per n. 4 card trasferibili, già comprensive dell'opzione assicurativa "*Senza pensieri*", fornito dalla Società Car City Club S.r.l. - Corso Turati, 19/6 – 10128 Torino – P.I. 08302530012;
- 2) impegnare la somma complessiva di € 6.220,00 VA al 22% compresa, a favore della Società Car City Club S.r.l. – P.I. 08302530012.

Motivazione

L'Agenzia dall'anno 2005 ha aderito al servizio di car-sharing – (enti e aziende) fornito dalla Società Car City Club S.r.l.

Il servizio di car-sharing è definibile servizio di mobilità complementare al Trasporto Pubblico Locale² in cui le autovetture sono destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi e che assume pertanto un ruolo nell'ampliamento della gamma di prodotti di mobilità multimodale a disposizione degli Enti Locali³.

Le motivazioni che hanno condotto ad aderire al servizio fino ad oggi continuano a permanere e sono le seguenti:

- il servizio di car-sharing consente agli utenti associati al Car City Club di utilizzare una flotta di veicoli, tutti a bassa emissione di agenti inquinanti, disponibili 24 ore su 24 in aree di parcheggio riservate, pagando solo per il loro effettivo utilizzo;
- la tessera di Car City Club, valida a Torino e in tutte le città che aderiscono al programma nazionale Iniziativa Car Sharing (ICS) consente, nella Città di Torino, libertà di transito nella ZTL in tutte le ore e sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. Il costo è sempre comprensivo di: carburante, assicurazione, tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, costi relativi al parcheggio nelle Zone Blu e nei parcheggi gestiti da G.T.T.;
- il parcheggio gratuito della vettura nei parcheggi a pagamento (strisce blu) di tutta la Città di Torino e nei parcheggi gestiti dalla G.T.T. S.p.A. consente un evidente risparmio per ogni vettura.

Il costo del servizio è composto da:

- costo fisso di abbonamento
- costi variabili di utilizzo:
costi orari + costi chilometrici in funzione del tipo di veicolo⁴

Su richiesta dell'Agenzia, la Società Car City Club ha comunicato la propria offerta per l'abbonamento 2016⁵ da cui risultano le seguenti condizioni economiche:

- o applicazione dei costi fissi di adesione previsti dal nuovo profilo tariffario pari ad € 100,00 (IVA inclusa) per la prima tessera e € 60,00 (IVA inclusa) per la seconda e terza tessera;
- o la quarta tessera è a titolo gratuito;
- o tutte le tessere (anche la quarta a titolo gratuito) hanno già compresa nella quota di adesione l'opzione assicurativa "Senza Pensieri" che azzerava le penali in caso di sinistro con torto.

Pertanto i costi fissi relativi all'attivazione dell'abbonamento annuale per n. 4 tessere risultano per il periodo di interesse € 220,00 IVA inclusa.

Per quanto concerne i costi variabili di utilizzo, prendendo a riferimento lo storico dei consumi dei precedenti anni e considerate le ulteriori attività attualmente svolte dall'Agenzia, che portano il personale a muoversi maggiormente rispetto a prima, si preventiva un consumo medio di circa € 500,00 mensili.

Tutto ciò premesso con il presente provvedimento si ritiene di impegnare prudenzialmente la somma di € 6.220,00 IVA al 22% inclusa, a favore della Società Car City Club S.r.l. - Corso Turati, 19/6 – 10128 Torino – P.I. 08302530012, a copertura dei costi fissi e variabili del servizio car-sharing derivanti dalla fornitura del servizio per il periodo 28/04/2016 al 27/04/2017, comprensivi della copertura assicurativa.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191⁶.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 94⁷, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile del servizio proponente⁸ dell'Agenzia.

Applicazione

Ritenendo il servizio di "car sharing" un servizio di mobilità complementare al Trasporto Pubblico Locale e non un servizio di noleggio, la spesa relativa al presente affidamento non rientra nei limiti di spesa previste dall'art. 6 comma 14 del decreto legge 28 maggio 2010 n. 78 come convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122⁹.

La spesa derivante dal presente provvedimento di € 6.220,00 IVA al 22% è impegnata a favore della Società Car City Club S.r.l. - Corso Turati, 19/6 – 10128 Torino – P.I. 08302530012 ed è applicata ai codici macroaggregati del Bilancio 2015-2016-2017 annualità 2016, corrispondente ai codici Macroaggregati di seguito indicati:

Anno di imputazione					Codifica gestionale dell'approvando PEG			classificazione D.Lgs 118/11	
2016	2017	Cap.	Art.	Descr.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 1.603,60	€ 760,00	530	113	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	10	1	1	103	U.1.03.02.13.003
€ 2.616,40	€ 1.240,00	530	213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	10	2	1	103	
€ 4.220,00	€ 2.000,00								
€ 6.220,00					TOTALE				

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016, trova applicazione l'art. 163 comma 3¹⁰ del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Il Ministero dell'Interno con decreto del 28 ottobre 2015, come rettificato dallo stesso Ministero con decreto del 9 novembre 2015, ha differito dal 31/12/2015 al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016.

Successivamente il Ministero dell'Interno con decreto del 1 marzo 2016 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a. tassativamente regolate dalla legge;*
- b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”*

Rientrando la spesa oggetto del presente provvedimento tra le spese correnti e che comunque non supera i tre dodicesimi degli stanziamenti, viene impegnata per l'intero la somma di € 6.220,00.

L'esigibilità dell'obbligazione riferita agli impegni di spesa assunti avverrà entro l'anno di imputazione riferito ai singoli impegni.

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)¹¹ e dell'art. 37, comma 1¹² del d.lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.¹³

La stipulazione del contratto avverrà mediante invio di lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Alla sottoscrizione della lettera d'ordine è delegato il responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) è : Z591992112.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 22 aprile 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 22 aprile 2016	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² Come si evince dalle premesse del decreto del ministero dell'Ambiente del 20/10/2000.

³ Il decreto ministeriale 27/03/1998 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", prevede che, al fine di adottare l'esperienza relativa ai servizi di "car sharing" anche in Italia, i Comuni incentivino servizi di trasporto pubblico collettivo ottimale delle autovetture, nonché forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi. Il Comune di Torino ha aderito alla Convenzione per l'attuazione a livello nazionale del Progetto "car sharing" con deliberazione del consiglio comunale dell'11 luglio 2000.

⁴ I costi variabili di utilizzo sono indicati nel sito del Car City Club all'indirizzo www.carcityclub.it

⁵ Lettera prot. 3372 del 22/04/2016 con la quale la società ha comunicato le condizioni economiche del servizio di car sharing che saranno applicare all'Agenzia.

⁶ "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

⁷ “le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici” istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

⁸ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

⁹ Il decreto-legge 28 maggio 2010 n. 78 come convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , all'art .6 comma14 prevede che: “ *A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. “*

¹⁰ Il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

¹¹ d.lgs. 50/201636, art. 36, comma 2, lett. a) “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”*

¹² d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”*

¹³ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.